



ORIGINALE

26359/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Risarcimento
danni -
legittimazione
processuale
del curatore
fallimentare

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente - R.G.N. 14548/2011
- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere - Num. 26359
- Dott. ANNAMARIA AMEROSIO - Rel. Consigliere - Rep. e.l.
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - Ord. 10.10/2014
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14548-2011 proposto da:

in

persona dei curatori Dott. GIUSEPPE CASTELLANO, Avv.
 ANTONIO NARDONE, Avv. MASSIMO DI PIETRO elettivamente
 domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio
 dell'avvocato ASTOLFO DI AMATO, che la rappresenta e
 difende giusta procura speciale a margine del
 ricorso;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro

2014

1979

Fallimentare

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO 01259731212 in persona del

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SAVERIO BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO DI SALVO giusta procura speciale a margine del controricorso;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 1264/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/04/2010, R.G.N. 5648/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2014 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l'Avvocato ROBERTO DI SALVO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità in subordine per il rigetto del ricorso;



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del giugno 2001 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Comune di San Giorgio a Cremano e il Ministero dell'Interno, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti da un complesso immobiliare di n. 13 fabbricati, sito in San Giorgio a Cremano, di cui aveva la disponibilità in parte come proprietaria e in parte come locataria, lamentando l'atteggiamento omissivo dei convenuti a fronte dell'abusiva occupazione di quattro fabbricati da parte di nuclei famigliari di senza tetto.

Resistevano entrambi i convenuti, contestando la propria responsabilità e chiedendo il rigetto della domanda.

All'esito dell'istruttoria documentale il Tribunale rigettava la domanda con sentenza in data 19.01.2006, la quale, gravata da impugnazione della era confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 9 aprile 2006.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione svolgendo sei motivi.

Hanno resistito con distinti controricorsi il Ministero dell'Interno e il Comune di San Giorgio a Cremano; quest'ultimo ha anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i motivi di ricorso si denuncia a) ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione degli artt. 3 cpv e 42 Cost., art. 2 del R.D. n. 773 del 1931 e 13 L. n.181/1981, nonché ai sensi dell'art. 360



n.5 cod. proc. civ. omessa motivazione circa un punto decisivo per il giudizio; b) ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell'art. 167 cod. proc. civ.; c) ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; d) ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell'art. 1227 cod. civ.; e) ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell'art.54 del d.Lgs. n. 267 del 2000 (vigente all'epoca dell'instaurazione del giudizio); f) ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ..

2. L'esame dei suddetti motivi di ricorso è precluso da una pregiudiziale ragione di inammissibilità.

Invero - come è stato evidenziato nella relazione svolta all'udienza collegiale - il ricorso proposto dal Fallimento dell'originaria parte attrice non è corredato dalla necessaria autorizzazione del G.D., di talchè il P.G. in udienza ha concluso, in via principale, per l'inammissibilità dello stesso ricorso.

Invero, secondo principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, il curatore del fallimento, pur essendo l'organo deputato ad assumere la qualità di parte nelle controversie inerenti la procedura fallimentare, non è fornito di una capacità processuale autonoma, bensì di una capacità che deve essere integrata dall'autorizzazione del giudice delegato, che anzi (per come prescrive l'art. 25, n. 6, secondo inciso, della legge fall., come sostituito dall'art. 22, comma 1



d.Lgs. n. 5 del 2006) deve essere rilasciata in relazione a ciascun grado del giudizio, tanto che, in mancanza di specifica autorizzazione per il singolo grado di giudizio, sussiste il difetto di legittimazione processuale, a nulla rilevando la circostanza che il curatore sia stato o meno parte in senso formale nel grado di giudizio precedente in quanto fornito di un'autorizzazione per esso. Inoltre, mentre nelle fasi di merito (per quanto si desume per il giudizio di primo grado dall'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., e per quello d'appello in forza dell'estensione di tale norma in base all'art. 359 cod. proc. civ.), la mancata produzione dell'autorizzazione del giudice delegato può essere supplita a seguito di invito del giudice che la rilevi ad effettuarla, nel giudizio per cassazione tale possibilità deve escludersi, in quanto la presenza di una regolamentazione dello svolgimento processuale del tutto speciale, in particolare nel senso dell'esclusione di una normale attività istruttoria e della previsione a pena di improcedibilità della necessità di depositare i documenti sull'ammissibilità del ricorso all'atto del deposito di quest'ultimo (art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.), nonché della sola possibilità alternativa di provvedere al loro deposito anche successivamente, ma con notifica di apposito elenco alla controparte e, quindi, prima dell'udienza (art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.), escludono, per un'evidente esigenza di non contraddizione, che la Corte di cassazione possa rivolgere alla parte l'invito al deposito dell'autorizzazione. Va, altresì, precisato che la questione della mancata produzione è rilevabile d'ufficio,



atteso che attiene alla materia della rappresentanza in giudizio, la cui esistenza, come dimostra proprio l'esistenza del potere ufficioso di cui al secondo comma dell'art. 182, cit., deve essere controllata d'ufficio dal giudice e, quindi, anche dalla Cassazione (stavolta non ostandovi l'assenza di attività istruttoria), inerendo alla *legitimatatio ad processum* che non è disponibile dalle parti (Cass. 22 luglio 2005, n. 15392; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 01 giugno 1999, n. 5308; Cass. 17 marzo 1993, n. 3189).

2.1. Orbene il presente ricorso avverso sentenza pronunciata nei confronti della è stato proposto dal

in persona dei curatori, senza neppure allegare e, soprattutto, senza dimostrare che la proposizione del ricorso per Cassazione sia stata autorizzata dal giudice delegato alla procedura fallimentare. Invero dall'esame del fascicolo d'ufficio non risulta che all'atto del deposito del ricorso sia stata depositata tale autorizzazione a mente dell'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. ovvero nel rispetto delle forme dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ..

La mancata dimostrazione della legittimazione processuale dei curatori alla proposizione del ricorso per Cassazione comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Tenuto conto che il rilievo è stato formulato di ufficio, si ravvisano "i giusti motivi" di cui all'art. 92 cod. proc. civ. (nel testo originario qui applicabile *ratione temporis*) per compensare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.



P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Roma 10 ottobre 2014

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 16 DIC / 2014

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

